

Bressanone, 1/04/2021

Dott. Manfred Psailer
Dott. Oliver Geier

Dott. Norman Damiani
Dott. Lukas Achammer
Dott. Valentin Oberhollenzer
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Daniela Planatscher
Dott. Miriam Stockner

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Milano / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

Decreto sostegni – Novità nel diritto del lavoro

Gentile cliente,

Con la presente circolare vogliamo riassumere le più importanti novità in materia di Diritto del Lavoro introdotte dal Decreto Legislativo n. 41/2021 recentemente approvato ("decreto sostegno"):

1. Nuovi ammortizzatori sociali Covid-19

Datori di lavoro interessati

I datori che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dalla data del 1° aprile 2021 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario, del trattamento di integrazione salariale in deroga e del fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, per una durata massima come di seguito riportato:

- Datori di lavoro in ambito **CIGO**: vengono previste **13 settimane** di ammortizzatori sociali che possono essere utilizzate nel periodo dal **1° aprile 2021 al 30 giugno 2021**;
- Datori di lavoro in ambito **FIS, CIGD, FSBA**: vengono previste **28 settimane** di ammortizzatori sociali che possono essere utilizzate nel periodo dal **1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021**.

Si fa presente che in caso di utilizzo ininterrotto degli ammortizzatori sociali dalla data del 1° aprile 2021, la copertura delle 28 settimane cesserebbe alla data del **13 ottobre 2021**.

Lavoratori interessati

Tutti i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del presente Decreto Legge).

Contribuzione addizionale

Non è prevista alcuna contribuzione addizionale.

Modalità di pagamento

Sempre prevista la possibilità di pagamento diretto da parte dell'Inps **senza obbligo** di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Viene inoltre prevista per la prima volta la possibilità per le aziende di anticipare in busta paga **ogni tipo** di ammortizzatore sociale.

CISOA

Nel **settore agricolo** il trattamento di cassa integrazione salariale (**CISOA**), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

2. Proroga blocco licenziamenti per motivi economici

Fino al 30 giugno 2021 prosegue il "blocco dei licenziamenti", restando preclusa a tutti i datori di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo.

Le uniche **eccezioni** al divieto di licenziamenti economici riguardano:

- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
- le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Si rammenta che i **licenziamenti disciplinari** (giustificato motivo soggettivo e giusta causa) non sono soggetti ad alcun blocco/divieto.

Dal 1° luglio 2021 per i datori di lavoro si delinea un doppio binario:

- per le aziende coperte da ammortizzatori sociali ordinari (CIGO e CIGS), viene "sbloccata" la possibilità di procedere a licenziamenti economici;

- per il resto delle aziende coperte da ammortizzatori sociali straordinari (FIS, CIGD, FSBA, CISOA) vi è un ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti economici sino alla data del 31 ottobre 2021.

Si fa presente che come già accaduto in passato in ambito di legislazione Covid, la normativa del D.L. in oggetto è stata scritta in modo **aleatorio**.

Non è quindi chiaro se per i datori di lavoro che non sono coperti da ammortizzatori sociali ordinari, la proroga del blocco dei licenziamenti sino alla data del 31 ottobre 2021 **sia vincolata alla richiesta delle nuove 28 settimane di ammortizzatori sociali**, oppure operi indistintamente.

Si attende in merito circolare esplicativa da parte del Ministero del Lavoro.

3. Contratti a termine, estensione deroga temporanea al sistema delle causali

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica fino al **31 dicembre 2021** e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo **massimo di 12 mesi** e per **una sola volta** i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste all'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

A differenza dei precedenti interventi di proroga, il Legislatore precisa altresì che non si tiene conto **dei rinnovi e delle proroghe** già intervenuti.

Di conseguenza anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza viene concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine senza ricorrere alle causali.

4. Proroga sospensione dei pignoramenti

Viene differita al **30 aprile 2021** la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

- stipendio/salario,
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
- nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

5. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

La norma prevede il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva di **2.400 euro**,

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;
- che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 23 marzo 2021.

Indennità stagionali e intermittenti

Un'indennità onnicomprensiva di **2.400 euro** è riconosciuta altresì ai seguenti lavoratori che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di del 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021.

I richiedenti non devono essere titolari di pensione o di contratto a tempo indeterminato.

Lavoratori dipendenti a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

Un'indennità onnicomprensiva di **2.400 euro** spetta infine ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che, cumulativamente:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- nel 2018, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- al momento dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni (ossia al 23 marzo 2021), non siano titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Modifica requisiti per accesso alla NASpI

A decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI è concessa **a prescindere dal requisito**, richiesto per la concessione del trattamento, dei **30 giorni di effettivo lavoro** nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Psaier Geier Partner